



Consiglio Nazionale delle Ricerche

ISTITUTO PER IL SISTEMA PRODUZIONE ANIMALE IN AMBIENTE MEDITERRANEO (ISPAAM)

Sede: Via Argine, 1085, 80147 Napoli; Tel. +39-081-5964977 / +39-081-5966006
Fax +39-081-5965291;
E-mail: istituto.sede@ispaam.cnr.it; www.ispaam.cnr.it

Unità Organizzativa di Supporto Traversa La Crucca, 3 - Loc. Baldinca, 07040 - Li Punti, Sassari
Tel. +39-079-2841601; +39-079-2841602; Fax +39-079-2841699
E-mail: istituto.sezione@ispaam.cnr.it



ISPAAM - CNR - ISPAAM		
Tit:	Ci:	F:
N. 0000100		26/01/2012



AFFIDAMENTO IN ECONOMIA

DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

MEDIANTE BUONI PASTO AI DIPENDENTI

DEL CNR-ISPAAM DI NAPOLI

C.I.G. 3870850677

CAPITOLATO D'APPALTO



Art. 1 - Oggetto del contratto

1. Costituisce oggetto del presente capitolato d'appalto la disciplina della fornitura del "Servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto" del valore facciale di €. 8,00, compresa IVA, in favore del personale dipendente dell'Istituto per il Sistema Produzione Animale in Ambiente Mediterraneo (ISPAAM) della Sede di Napoli del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) (nel prosieguo per brevità denominato "CNR-ISPAAM"). Le condizioni del servizio sono stabilite nel presente capitolato d'appalto e dal disciplinare.
2. Il servizio appartiene alla categoria 17 dell'allegato IIB del Codice dei Contratti, CPV (Common Procurement Vocabulary) 30199770 - 8.
3. La società aggiudicataria, di seguito indicata con il termine Società, dovrà garantire la spendibilità dei buoni pasto forniti presso una rete di esercizi convenzionati tutti provvisti di regolare licenza per la somministrazione di cibi e bevande e delle prescritte autorizzazioni amministrative a svolgere le attività di cui all'art. 285 co 3 del D.p.r. 207/2010. Resta fermo il possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 283 del 30/04/1962 e s.m.i., nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio.
4. Gli esercizi convenzionati, dovranno possedere tutti i requisiti previsti nel presente capitolato d'appalto e dovranno essere ubicati nel territorio della Regione Campania.
5. Tutte le convenzioni con gli esercizi commerciali si considerano valide ai fini della presente procedura di gara se possiedono, oltre quanto fissato all'art. 285 comma 9 del D.p.r. 207/2010, almeno uno dei seguente requisiti:
 - attivate in un arco temporale non superiore a 24 mesi antecedenti alla data di aggiudicazione provvisoria e non oltre la data di consegna dell'elenco nominativo degli esercizi convenzionati (modello A1) a seguito dell'aggiudicazione provvisoria, necessario ai fini della stipula del contratto, con le modalità definite nel disciplinare di gara all'art. 12;
 - stipulate o esplicitamente rinnovate nel periodo suindicato di 24 mesi; oppure, in alternativa, le convenzioni, anche se stipulate in data anteriore al periodo suindicato di 24 mesi, in virtù delle quali, nello stesso periodo dei 24 mesi, sia stata emessa da parte dell'esercizio commerciale nei confronti della società di emissione, almeno una fattura per il rimborso dei buoni pasto.

Art. 2 - Durata del contratto

1. Il servizio in oggetto avrà una durata di un anno dalla data di stipula del contratto.
2. La Società è tenuta alla prestazione del servizio, se richiesta, anche nelle more del perfezionamento del contratto; in tal caso la durata del contratto decorrerà dalla data di effettivo inizio dell'espletamento del servizio.
3. Il CNR-ISPAAM si riserva, altresì, la facoltà di proseguire il contratto per un ulteriore periodo, non superiore a 120 giorni successivi alla sua scadenza naturale, nelle more dello svolgimento delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente al quale affidare l'attività in oggetto; la Società, pertanto, ha l'obbligo di proseguire con l'erogazione del servizio per l'ulteriore periodo comunicato dal CNR-ISPAAM alle condizioni tutte di cui al capitolato d'appalto, a quelle di aggiudicazione e contrattuali.
4. Resta in ogni caso facoltà unilaterale dell'Amministrazione risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento con semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata con preavviso di 30 gg. (trenta giorni) qualora venissero meno le condizioni che hanno determinato il servizio, la disponibilità finanziaria e ciò senza che la Società possa avanzare pretese di sorta per la risoluzione anticipata del contratto.



5. Nel caso in cui, prima della stipula del contratto, sopravvenga e sussista convenzione stipulata dalla CONSIP s.p.a., di seguito denominata CONSIP, per lo svolgimento di servizi comparabili con quelli oggetto del contratto, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria e/o definitiva laddove i parametri prezzo-qualità offerti dalla convenzione CONSIP siano più favorevoli per il CNR-ISPAAAM, rispetto a quelli offerti dalla Società aggiudicataria; in tal caso, però, il CNR-ISPAAAM preliminarmente informerà la Società aggiudicataria concedendo la possibilità di adeguare la propria offerta a quella prevista dalla predetta convenzione CONSIP. La Società eserciterà tale facoltà entro venti giorni successivi alla richiesta.

Ciascuna Società partecipante, con riferimento a tale facoltà, in sede di presentazione della documentazione di gara a corredo dell'offerta, accetta tale clausola e rinuncia espressamente a qualsiasi correlativa pretesa e/o risarcimento di eventuali danni.

Art. 3 – Importo dell'appalto

1. L'importo presunto dell'appalto per l'anno è pari a complessivi € 51.744,00 (cinquantunomilasettecentoquarantaquattro/00) tenendo conto del valore facciale del buono pasto di € 8,00 compreso IVA, e di un fabbisogno annuo stimato orientativamente in n. 6.468 (seimilaquattrocentosessantotto/00) buoni pasto.

2. Il valore facciale del buono pasto è pari a euro 8,00 ed è comprensivo di IVA.

3. Nel corso dell'esecuzione del contratto il CNR-ISPAAAM si riserva la facoltà di aumentare o diminuire il suddetto quantitativo presunto dei buoni pasto, secondo il reale fabbisogno dovuto a mutamenti organizzativi e in base alle variazioni del numero di personale avente diritto. La società resta obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste dal presente capitolato e dal contratto e rinuncia espressamente a qualsiasi correlativa pretesa e/o risarcimento di eventuali danni.

Art. 4 – Prezzo

1. Il corrispettivo per il servizio in oggetto è rappresentato dal prezzo ovvero dalla percentuale di ribasso sul valore nominale del buono pasto offerto in sede di gara dalla Società per ciascun buono pasto richiesto dal CNR-ISPAAAM ed effettivamente consegnato dalla Società, scorporato dell'IVA,.

2. Il prezzo è comprensivo di ogni spesa e/o onere diretti o connessi, necessari per produrre, imballare, trasportare e consegnare i buoni pasto nella sede del CNR-ISPAAAM di Napoli, in Via Argine n. 1085, cap 80147 o presso qualunque altra sede indicata dal CNR-ISPAAAM e di qualsiasi onere connesso all'esecuzione del contratto.

3. L'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.

4. Eventuali variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico del contratto già stipulato.

5. La revisione dei prezzi è ammessa ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs 163/2003, dopo il primo anno dall'inizio del servizio; è esclusa l'applicazione di qualsiasi altra forma di revisione del prezzo.

6. Durante il corso della fornitura è facoltà del CNR-ISPAAAM modificare il valore facciale del buono pasto nei limiti del 20%, in diminuzione o in aumento. In tal caso la Società, su semplice richiesta del CNR-ISPAAAM, formulata previa adozione degli atti amministrativi e finanziari di competenza, si dovrà adeguare alla relativa modifica, eseguendo la fornitura dei buoni pasto con il nuovo valore facciale. In funzione del nuovo valore, varierà il corrispettivo per la fornitura di ciascun singolo buono pasto e quindi del prezzo complessivo presunto di appalto. Pertanto, il nuovo corrispettivo sarà determinato applicando al nuovo valore facciale la stessa percentuale di ribasso offerta dalla Società in sede di gara. La società resta obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni



previste dal presente capitolato e dal contratto e rinuncia espressamente a qualsiasi correlativa pretesa e/o risarcimento di eventuali danni.

Art. 5 - Requisiti degli esercizi convenzionati

1. Il servizio sostitutivo di mensa reso dietro presentazione del buono pasto deve essere erogato, per conto della Società, dagli esercizi con la stessa convenzionati ai sensi dell'art. 285 del D.p.r. 207/2010 comma 9 e che svolgono le seguenti attività, ai sensi dell'art. 285, D.p.r. 207/2010 comma 3:

a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;

b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

2. Gli esercizi convenzionati dovranno essere muniti delle relative e prescritte licenze e/o autorizzazioni; nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, gli stessi dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel quadro normativo vigente.

Art. 6 - Requisiti e caratteristiche dei buoni pasto

1. I buoni pasto:

a) consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto di € 8,00 IVA compresa;

b) costituiscono il documento che consente all'esercizio convenzionato di attestare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;

c) sono utilizzati, durante la giornata lavorativa, anche festiva o domenicale, esclusivamente dai dipendenti del CNR, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto;

d) non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;

e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

2. I buoni pasto da fornire devono riportare:

a) la ragione sociale del datore di lavoro (Consiglio Nazionale delle Ricerche);

b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;

c) il valore facciale espresso in valuta corrente;

d) il termine temporale di utilizzo;

e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;

f) la dicitura «Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore».

g) l'indirizzo internet (URL) delle pagine dedicate alle informazioni relative al servizio sostitutivo di mensa effettuato per il CNR-ISPAAM.

3. La società di emissione è tenuta ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.



Art. 7- Modalità di esecuzione del servizio e obblighi della società aggiudicataria.

1. La Società dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, che gli esercizi convenzionati indicati in contratto, forniscano ai soggetti indicati all'art.6, comma 1, lett.c), il servizio sostitutivo di mensa dietro presentazione dei buoni pasto, predisposti dalla stessa Società con i requisiti indicati all'art.6, comma 2 e comma 3. La Società non può sospendere o interrompere il servizio oggetto del presente capitolato d'appalto con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con il CNR.
2. La consegna dei buoni pasto dovrà essere eseguita in un'unica soluzione entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine emesso dal CNR-ISPAAM nelle quantità e qualità richieste, direttamente agli uffici amministrativi del CNR-ISPAAM, ubicati al secondo piano di Via Argine n° 1085, Napoli - 80147.
3. I buoni pasto, raccolti in blocchetti e numerati in ordine progressivo, saranno consegnati nelle quantità e qualità richieste. Il CNR-ISPAAM si riserva la facoltà di restituire alla Società i buoni pasto ricevuti, nel caso ci siano delle anomalie o modificazioni rispetto al quantitativo richiesto purché la restituzione avvenga nel termine massimo di trenta giorni successivi alla data di scadenza indicata sul singolo buono pasto. In tal caso la Società si impegna a sostituire i buoni pasto restituiti, senza alcun compenso aggiuntivo ovvero, sempre su richiesta del CNR-ISPAAM, a rimborsare il prezzo pagato così come definito all'art.4.
4. La Società, durante tutta la durata del contratto, si obbliga a:
 - a) comunicare al CNR-ISPAAM, entro 10 giorni, l'eventuale risoluzione del rapporto di convenzionamento con gli esercizi, provvedendo, entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione, alla sostituzione con altrettanti esercizi aventi gli stessi requisiti richiesti dal capitolato d'appalto e garantendo le stesse condizioni contrattuali;
 - b) garantire, per tutta la durata del contratto, il servizio sostitutivo di mensa attraverso un numero di esercizi convenzionati pari a quello indicato in sede di offerta tecnica, nel rispetto delle condizioni minime indicate nel capitolato d'appalto;
 - c) garantire che tutti gli esercizi convenzionati siano in possesso delle prescritte autorizzazioni previste dalla normativa vigente e assicurino le condizioni igieniche di sicurezza;
 - d) provvedere tempestivamente, e comunque entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal CNR-ISPAAM, a stipulare ulteriori convenzioni con esercizi commerciali, qualora quelli precedentemente indicati, non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente le esigenze dei dipendenti;
 - e) comunicare immediatamente al CNR-ISPAAM l'eventuale venir meno delle prescritte autorizzazioni degli esercizi convenzionati; in tal caso è onere diretto della Società disporre, entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione, la sostituzione dell'esercizio convenzionato con un altro avente gli stessi requisiti prescritti;
 - f) essere in possesso delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto e mantenerle per tutta la durata dell'appalto;
 - g) rispettare tutte le prescrizioni contenute nell'art. 285 del D.p.r. 207/2010;
 - h) garantire l'esecuzione della prestazione senza avanzare pretese di modifica dei termini, patti, prezzi e condizioni previste dal presente capitolato d'appalto e dal contratto;
 - i) garantire e mallevare il CNR-ISPAAM, al fine di tenere la stessa indenne da ogni controversia, responsabilità ed eventuali conseguenti oneri che possano derivare dai rapporti intercorrenti tra la Società e gli esercizi commerciali convenzionati, nonché da contestazioni o pretese e azioni



risarcitorie di terzi in genere, anche in merito ai rapporti intercorrenti tra la Società ed il proprio personale dipendente, in ordine alla esecuzione di quanto previsto nel presente capitolato;

j) garantire che, a fronte della consegna dei buoni pasto, i dipendenti del CNR-ISPAAM ricevano dagli esercizi convenzionati le prestazioni del servizio sostitutivo di mensa, reso a regola d'arte secondo le modalità pattuite.

5. Al fine di tenere informati i fruitori del servizio, la Società provvederà a pubblicare, entro trenta giorni dalla data di inizio del servizio, l'elenco degli esercizi commerciali convenzionati su pagine dedicate del proprio sito internet, il cui indirizzo dovrà essere indicato su ciascun buono pasto. L'elenco degli esercizi convenzionati deve essere tenuto costantemente aggiornato nel corso della esecuzione del contratto e ogni modifica, integrazione o sostituzione deve essere preventivamente comunicata al CNR-ISPAAM; il nuovo esercizio dovrà essere collocato nell'elenco generale nella stessa posizione dell'esercizio sostituito.

6. La Società si impegna a rispettare la legislazione antimafia per l'intero periodo di durata del contratto. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti l'organo di amministrazione della società non dovranno essere emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla legge antimafia, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni ovvero pronunciate condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Art. 8 - Modalità di utilizzo dei buoni pasto

1. I dipendenti del CNR-ISPAAM potranno usufruire dei buoni pasto, in conformità alle modalità e nei tempi fissati nelle prescrizioni contrattuali che regolano il servizio sostitutivo di mensa.

2. In particolare, il buono pasto:

- a) deve essere utilizzato esclusivamente presso gli esercizi convenzionati che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande ovvero cessione di prodotti di gastronomia;
- b) dà diritto esclusivamente alla consumazione del pasto, previa sottoscrizione da parte del fruitore nell'apposita fincatura;
- c) non può essere utilizzato da persona diversa dai soggetti indicati dal comma 1, lett.c) dell'art.6;
- d) non è cedibile, commercializzabile, cumulabile o convertibile in denaro;
- e) non dà diritto a resti in denaro ad alcun titolo;
- f) non dà diritto a ricevere prestazioni diverse da quelle indicate nel presente contratto ed in locali diversi da quelli convenzionati con la Società;
- g) comporta l'obbligo per il fruitore di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore facciale del buono ed il prezzo della consumazione.

Art. 9 - Aggiudicazione e stipula del contratto

1. L'aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo aver proceduto alla verifica in capo alla Società del possesso di tutti i requisiti dichiarati, secondo quanto previsto dal disciplinare all'art 12.

Art. 10 Osservanza condizioni normative CCNL

1. Nell'esecuzione del servizio la società si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed integrativi locali per i dipendenti delle imprese prestatrici dei servizi oggetto della presente gara e in vigore per il tempo e nelle località in cui si eseguono i servizi. La società è tenuta, sollevando da qualsiasi responsabilità il CNR-



ISPAAM, al pagamento nei confronti del proprio personale dipendente di tutti gli oneri contributivi e assicurativi che spettano al datore di lavoro.

Art. 11 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

- 1 La Società aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2 La Società aggiudicataria assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi a comunicare tempestivamente gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
- 3 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 4 La Società aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione al CNR-ISPAAM ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 12 – Pagamenti

1. Il pagamento delle somme dovute alla Società aggiudicataria viene eseguito **entro sessanta (60) giorni** dalla data di ricevimento delle fatture e previa attestazione della regolare esecuzione della prestazione.
2. La Società aggiudicataria emetterà la fattura riportante:
 - a) intestazione:

CNR-ISPAAM
Via Argine n° 1085 Napoli CAP 80147
C.F. 80054330586
P.I. 02118311006
 - b) il codice CIG (Codice Identificativo Gara): 3870850677
 - c) il riferimento all'ordinativo emesso dal CNR-ISPAAM;
 - d) il numero totale dei buoni effettivamente consegnati con l'indicazione della relativa numerazione;
 - e) il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato il valore offerto unitariamente in sede di gara;
 - f) l'aliquota IVA come per legge.
3. L'aggiudicatario avrà diritto al pagamento dell'importo contrattuale, a fronte della presentazione unitamente alla prima fattura della **Dichiarazione di Tracciabilità** e di regolare **DURC**, quest'ultimo dovrà essere rinnovato ogni 90 giorni.
4. Il pagamento della suddetta fattura avverrà mediante bonifico bancario.
5. Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del rispetto, da parte della Società, di tutte le condizioni contrattuali ed all'esito positivo delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni partita; in caso negativo, il termine si intende sospeso fino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte del CNR-ISPAAM.



6. Nel caso in cui il mancato pagamento della fattura per periodi superiori ai 30 giorni sia dovuto a fatto imputabile alla Società aggiudicataria (per es. per irregolarità del DURC), il servizio buoni pasto deve comunque continuare, senza sollevare alcuna difficoltà.
7. In sede di liquidazione del fatturato verranno recuperate le spese di bollo, se non corrisposte, nonché le spese per l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

Art. 13 Controlli sulla utilizzazione dei buoni pasto.

1. La Società dovrà fornire su richiesta del CNR-ISPAAM, entro trenta giorni, un tabulato con la descrizione della movimentazione dei buoni pasto ritirati dagli esercizi convenzionati nel mese precedente. Detto tabulato dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) mese di riferimento del tabulato;
- b) gli esercizi convenzionati dove sono stati consegnati i buoni, indicando il relativo numero progressivo, così come risulta riportato per ogni singolo esercizio nell'elenco degli esercizi convenzionati di cui all'articolo 7, comma 5 e con l'indicazione del rimborso riconosciuto per il buono pasto;
- c) quantità dei buoni pasto rimborsati;
- d) importi dei rimborsi effettuati nel mese di riferimento, per ciascun esercizio convenzionato.

Art. 14 - Controlli quantitativi e qualitativi.

1. Il CNR-ISPAAM si riserva di effettuare o di disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla Società appaltatrice alle prescrizioni del capitolato d'appalto e del contratto.

2. Le suddette verifiche, tra l'altro, avranno lo scopo di controllare la completa spendibilità dei buoni pasto presso gli esercizi all'uopo convenzionati dalla Società ed il rispetto degli ulteriori obblighi previsti dal presente capitolato d'appalto e/o gli impegni assunti con l'offerta in sede di gara.

Art. 15 - Inadempienze e penalità.

1. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati dal CNR-ISPAAM alla Società, che dovrà comunicare le proprie controdeduzioni, nel termine massimo di dieci giorni lavorativi, dalla ricezione della singola contestazione.

2. Qualora le suddette controdeduzioni non venissero formulate nel termine suddetto o non fossero accolte, ad insindacabile giudizio del CNR-ISPAAM, le penali saranno definitivamente applicate.

3. Il CNR-ISPAAM potrà compensare crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto alla Società a qualsiasi titolo senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. L'ammontare delle penali non dovrà superare la somma complessiva pari al dieci per cento del corrispettivo globale del valore dell'appalto aggiudicato; in tal caso si addiverrà alla risoluzione del contratto con semplice lettera raccomandata senza preventiva messa in mora e ciò senza che la Società aggiudicatrice possa accampare pretese di sorta salvo il diritto al pagamento del servizio regolarmente eseguito ed accertato.

5. In caso di inadempienza per sospensione o interruzione ingiustificata del servizio sostitutivo di mensa fino a giorni 10, la misura della penale sarà pari al 5% dell'importo del valore dei buoni pasto utilizzati in un mese da calcolare in rapporto ai giorni di interruzione o sospensione.



6. In caso di irregolare o ritardata consegna dei buoni pasto, per ogni giorno di ritardo la misura della penale è pari allo 0,5% del valore complessivo dei buoni pasto oggetto della mancata, ritardata o irregolare consegna.
7. Nel caso di errori nella composizione dei plichi o nella spedizione dei buoni pasto, la Società, comunque si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro sette giorni lavorativi dalla data di contestazione per l'errata consegna, senza costi aggiuntivi per il CNR-ISPAAM; Trascorsi inutilmente i sette giorni la misura della penale è pari allo 0,5% del valore complessivo dei buoni pasto oggetto della irregolare consegna.
8. Si prevede una penale, che verrà determinata in relazione alla gravità dell'inadempimento contestato, da un minimo di € 100,00 fino ad un massimo di €. 500,00, per ogni singola contestazione, nel caso la Società non garantisca gli adempimenti riportati all'articolo 6 (Requisiti e caratteristiche dei buoni pasto), comma 1, lett. a) e c) e comma 2 e all'articolo 7 (Modalità di esecuzione del servizio e obblighi della società aggiudicataria) comma 1, comma 4, lettere c) ed e) – laddove non effettui la comunicazione - e comma 5, secondo periodo.
9. Si prevede una penale, che verrà determinata in relazione alla gravità dell'inadempimento contestato da un minimo di € 20,00 fino ad un massimo di €. 50,00, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento previsto nel capitolato d'appalto e per ogni singola contestazione, nel caso la Società non garantisca gli adempimenti riportati all'articolo 7 e articolo 13 (Controlli sulla utilizzazione dei buoni pasto).
10. Resta ferma la facoltà del CNR-ISPAAM di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida scritta ad adempiere.

Art.- 16 - Risoluzione del contratto.

1. Il contratto potrà essere risolto a giudizio del CNR-ISPAAM ove ricorrano inadempienze della Società rispetto al capitolato d'appalto, al contratto ed alla normativa in materia.
2. Il contratto dovrà intendersi risolto di diritto secondo quanto disposto dall'art. 3, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni qualora la Società aggiudicataria non utilizzi il conto corrente dedicato indicato al precedente art. 11 del presente capitolato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto;
3. Restano a carico della stessa Società, tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione contrattuale.
4. La Società riconosce il diritto del CNR-ISPAAM, ove si verifichi anche uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di risolvere "ipso iure" il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio eletto dalla Società medesima senza preventiva messa in mora, nonché la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla Società appaltatrice e facendo salva l'applicazione delle penali, in una delle seguenti ipotesi:
 - a) qualora la Società sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione del servizio, per un periodo superiore a dieci giorni;
 - b) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - c) qualora la Società superi il limite di penalità del 10% dell'ammontare del corrispettivo globale del valore contrattuale dell'appalto aggiudicato;
 - d) qualora la Società addivenga alla cessione del presente contratto e/o addivenga al subappalto;
 - e) in caso di concordato preventivo, liquidazione coatta o fallimento a carico della Società;



- f) violazione legislazione antimafia;
 - g) stato di inosservanza dell'aggiudicatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
 - h) revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norma di Leggi speciali e generali;
 - i) esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
 - l) inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
5. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la Società sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico del CNR-ISPAAAM per il rimanente periodo contrattuale.
6. In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 5 e dall'art. 12, comma 7.
7. In caso di risoluzione anticipata del contratto il CNR-ISPAAAM e si riserva la facoltà di far subentrare nello svolgimento del servizio, il concorrente che risulta come secondo classificato nella graduatoria definitiva della gara.
8. Resterà a carico della Società anche l'onere del maggior prezzo pagato dal CNR-ISPAAAM, rispetto a quello convenuto con la società con cui viene proseguito il servizio.

Art. 17 - Spese a carico dell'appaltatore

Oltre gli oneri di cui al presente Capitolato sono pure a carico dell'aggiudicatario e si intendono compensati nel prezzo contrattuale, i seguenti obblighi speciali:

- a) spese di contratto, registro e bollo per tutti gli atti e processi relativi al presente appalto;
- b) imposte di ogni genere e tasse di bollo per tutti gli atti inerenti al lavoro e per tutta la durata dello stesso;

Art. 18 - Recesso unilaterale

1. Nel caso in cui, durante l'esecuzione del contratto sopravvenga e sussista convenzione stipulata dalla CONSIP per lo svolgimento di servizi comparabili con quelli oggetto del contratto laddove i parametri prezzo-qualità offerti dalla convenzione CONSIP siano più favorevoli per il CNR-ISPAAAM, rispetto a quelli offerti dalla Società aggiudicataria, il CNR-ISPAAAM si riserva la facoltà di aderire alla predetta convenzione e recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 1373, comma 2, c.c., dandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R almeno 30 gg. prima della data di efficacia del recesso, senza prevedere né riconoscere per tale recesso alcun corrispettivo nei confronti della Società.
2. Nella predetta ipotesi di recesso la Società contraente potrà inibire l'esercizio della predetta facoltà notificando al CNR-ISPAAAM, a mezzo raccomandata A.R. da inviare nei successivi venti giorni, la propria disponibilità a modificare il prezzo indicato nel contratto di appalto ed uniformarlo a quello previsto nella convenzione CONSIP.
3. Ciascuna Società partecipante, con riferimento alla predetta ipotesi di recesso, in sede di presentazione della documentazione di gara a corredo dell'offerta, accetta tale clausola e rinuncia espressamente a qualsiasi correlativa pretesa e/o risarcimento di eventuali danni.



4. L'Amministrazione può, comunque, recedere dal contratto ai sensi dell'art.1671 c.c., in qualunque momento dell'esecuzione del contratto, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. tenendo indenne l'impresa delle spese sostenute e delle prestazioni già eseguite

Art. 19 – Divieto di cessione e subappalto

1. Non è consentita alcuna forma totale o parziale di cessione del contratto o del servizio nonché di subappalto dello stesso ed il conseguente trasferimento a terzi della responsabilità contrattuale, parziale o totale.

Art. 20 – Definizione delle controversie

Per qualsiasi controversia, le Parti dichiarano competente il Foro di Napoli.

Art. 21 – Rinvio a norme vigenti

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

* * *

IL DIRETTORE
(Prof. Leopoldo Iannuzzi)